

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 30 novembre 1977

N. 5 dell'O.d.G.

N. 218 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Riesame legge regionale: "Modifiche e variazioni alla L.R. 4.7.1974, n. 22".

L'anno millenovecentosettantasette il giorno trenta del mese di novembre alle ore 10,00, in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Prof. Luigi Tarricone

vice presidenti i sigg. Antonio Somma - Giuseppe Conte

consiglieri segretari i sigg. Rocco Galatone

e con l'assistenza:

— del Coordinatore del Settore della Segreteria Generale f.f. dott. Eraldo Panunzio

— del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione f.f. dott. Renato Guaccero

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Andretta avv. Aurelio		M	26) Liuzzi dott. Francesco	M	
2) Aprile ins. Brizio Leonardo		M	27) Margiotta avv. Giovanni	u	
3) Augelli dott. Raffaele	M		28) Monfredi dott. Angelo	u	
4) Baldassarre dott. Gaetano	u		29) Morca prof. Leonardo	u	
5) Blandolino prof. Antonio	u		30) Palma avv. Vincenzo		M
6) Borgia dott. Carlo	u		31) Panico sig. Pasquale	M	
7) Bortone avv. Giorgio	u		32) Papa sig. Giuseppe	u	
8) Calvario avv. Pasquale		M	33) Papapietro sig. Giovanni	u	
9) Cassano on. Michele		M	34) Piacquadio avv. Antonio	u	
10) Ciocia dott. Graziano	M		35) Piccigallo ins. Benito	u	
11) Ciuffreda avv. Pasquale		M	36) Princigalli sig. Giacomo	u	
12) Clemente sig. Tommaso	M		37) Quarta dott. Nicola	u	
13) Colamonaco sig.ra Maria		M	38) Raimondo sig. Cosimo	u	
14) Colasanto dott. Giuseppe	M		39) Rizzo prof. Marcello		M
15) Colonna cav. uff. Giuseppe	u		40) Romano avv. Domenico	M	
16) Conte ins. Giuseppe	u		41) Romano on. Antonio Romano on. Antonio	u	
17) D'Alena avv. Fedele	u		42) Rotolo avv. Nicola	u	
18) D'Andrea geom. Nicola	u		43) Sasso on. prof. Giuseppe		M
19) Dilonardo prof. Giovanni	u		44) Somma sig. Antonio	M	
20) Fantasia prof. Matteo	u		45) Sorice avv. Vincenzo	u	
21) Fiore dott. Alessandro	u		46) Tarricone prof. Luigi	u	
22) Fitto dott. Salvatore	u		47) Tatarella dott. Giuseppe		M
23) Galatone prof. Rocco	u		48) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro		M
24) Giampaolo ins. Filippo	u		49) Ventura sig. Antonio	M	
25) Leucci sig. Giovanni	u		50) Zingrillo dott. Giuseppe	u	

A relazione del sig. Presidente il quale informa l'Assemblea che quinto argomento iscritto all'ordine del giorno è il riesame della legge regionale "Modifiche e variazioni alla L.R. 4.7.1974, n. 22".

Dà la parola al relatore consigliere Dilonardo che svolge la relazione.

- Omissis -

Segue la discussione generale.

- Omissis -

Il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;

Preso atto della discussione generale;

Sull'esito della votazione avvenuta in sede di lettura dei singoli articoli;

ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano

DELIBERA

di approvare, cpsi come approva, la legge regionale "Modifiche e variazioni alla L.R. 4.7.74, n. 22" nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

Il consigliere Zingrillo chiede che il provvedimento legislativo di che trattasi venga dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

Posta ai voti, la richiesta è approvata all'unanimità.

=====

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Tarricone

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Galatone

Riesame legge regionale : "Modifiche e variazioni alla L.R. 4.7.74, n. 22"

Il Consiglio regionale ha riesaminato
la seguente legge :

Art. 1

L'art. 8 della legge regionale n. 22 del 4.7.1974 è così modificato:

il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

"Dal 1°/1/1977 la retta di ospitalità di cui al punto "a" dell'art. 7 è stabilita nella misura di L. 4.000 giornaliera.

Nell'ipotesi di minori ospiti per il periodo scolastico la retta giornaliera, durante il periodo estivo di assenza, viene corrisposta nella misura del 40%.

Il secondo comma è abrogato ed è sostituito dal seguente:

"Il ricovero sia di minori che di anziani può essere previsto anche in forma semiconvittuale. In tal caso la retta giornaliera viene stabilita in L.2.200".

Al comma terzo, ultimo rigo, le parole "un importo di L. 2.000 giornaliera" sono sostituite dalle seguenti:

"un importo proporzionale allo stato di bisogno e comunque non superiore a L. 4.000".

Le rette di cui ai commi precedenti potranno essere modificate con deliberazioni della Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, in base alle variazioni dei prezzi e del costo della vita.

Al settimo comma vanno aggiunte le seguenti parole:

"I limiti di età relativi alla anzianità sono derogabili per casi eccezionali valutati dall'Assessorato regionale competente, d'intesa con l'Amministrazione provinciale interessata, e fatti

salvi i casi di cui all'art. 154 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, numero 773".

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 2

Al secondo comma dell'art. 9, ultimo rigo, dopo le parole "Assessorato competente", si aggiungono le seguenti parole:

"con la collaborazione di un Comitato consultivo composto da un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Province, da due rappresentanti di Istituti per anziani e per minori nominati dall'Assessore competente, un rappresentante degli Istituti per anziani e da un rappresentante della Magistratura minorile.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 3

All'art. 13 si aggiunge il seguente comma:

"In caso di inadempienza delle Amministrazioni provinciali il Comitato di controllo sugli atti delle Province, su segnalazione dell'Assessorato regionale, provvederà alla nomina di un Commissario "ad acta" per l'adempimento surrichiamato".

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 4

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede per il 1977 con lo stanziamento di cui al capitolo 296 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1977 "Fondi da destinare alle province di Bari - Brindisi - Foggia - Lecce e Taranto per l'esercizio delle funzioni delegate amministrative e spese aggiuntive di natura operativa connesse alle deleghe - L.R. 4.7.1974, n.22.

Per gli esercizi successivi si provvederà con gli stanziamenti che saranno previsti dai rispettivi bilanci di previsione.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Galatone